

Prot. n. 116046 / 2021

Torino, 29/10/2021

Alla PREFETTURA di TORINO	10124 TORINO
Ai SINDACI dei Comuni della Città Metropolitana di Torino	
Alla QUESTURA di TORINO C.so Vinzaglio, 10	10121 TORINO
Alla POLIZIA STRADALE Via Avogadro, 41	10141 TORINO
Al Comando Provinciale CARABINIERI Via Valfrè, 5 bis	10121 TORINO
Al Comando Provinciale GUARDIA DI FINANZA Corso IV Novembre, 40	10136 TORINO
Alla CROCE ROSSA ITALIANA Via Bologna, 171	10154 TORINO
Al CENTRO OPERATIVO 118 Az. Osp. C.T.O. C.R.F M. Adelaide	10126 TORINO
Al Comando Provinciale VIGILI DEL FUOCO C.so Regina Margherita, 330	10143 TORINO
Al CONSORZIO EXTRA.TO C.so F. Turati, 19/6	10128 TORINO
All'AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE C.so G. Marconi, 10	10125 TORINO
Alla CITTA' METROPOLITANA DI TORINO:	
- Direzione VIABILITA' 2	
- Direzione UA4 – Funzione specializzata PROTEZIONE CIVILE	
- UFFICIO STAMPA	
- Ai Responsabili Territoriali dei Circoli della Viabilità	

**Oggetto: Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzioni Viabilità. Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali. TRASMISSIONE ORDINANZA.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia dell'Ordinanza in oggetto.

La presente sostituisce la precedente ordinanza n. 110 – 27603/2016 del 20 ottobre 2016.

Distinti Saluti.



IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1  
Ing. Matteo TIZZANI  
(f.to digitalmente)



ATTO N. DD 5551

DEL 29/10/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 1255

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

**OGGETTO:** DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' – DIREZIONI VIABILITA'.  
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE SULLE  
STRADE PROVINCIALI.

Premesso che:

- durante la stagione invernale i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Considerato che:

- con precedente ordinanza n. 110 - 27603/2016 del 20 ottobre 2016, sono state individuate le tratte stradali di competenza della Città Metropolitana di Torino lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre – aprile), a seconda della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
- in attuazione del D.P.C.M. 21/11/2019 – *Riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale nella Regione Piemonte*, è stata trasferita all'ANAS s.p.a., con sottoscrizione digitale da parte degli enti preposti di apposito verbale di consegna, sono state trasferite con decorrenza dal 10/05/2021 alcune tratte stradali.





Città metropolitana di Torino

Tutto ciò premesso e considerato, risulta necessario procedere all'emanazione di nuova ordinanza di disciplina della circolazione in periodo invernale, aggiornando gli elenchi delle strade di competenza soggette agli obblighi di cui sopra;

Dato atto che, per le strade di competenza della Direzione Viabilità 2, è stato acquisito preventivamente il parere tecnico della Dirigente ing. Sabrina Bergese;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- la deliberazione della Giunta Provinciale n.1157-39583 del 2 novembre 2010 di indirizzo all'adozione della regolamentazione della circolazione invernale sulle strade provinciali, in prima applicazione, delle novità introdotte dalla legge 120/2010;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16 gennaio 2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- l'art.6, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

#### DETERMINA

di ordinare quanto segue:

a) tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre al 15 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, elencata all'**ALLEGATO 1 – LETT. A)** devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

b) tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 1 novembre al 30 aprile** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, elencata all'**ALLEGATO 1 – LETT. B)**, costituita da strade di montagna in cui le condizioni orografiche e climatiche sono prettamente di carattere alpino, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

I Responsabili Territoriali competenti sono tenuti all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica del Codice della Strada.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 29/10/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-  
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani



Città metropolitana di Torino